



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

00187 Roma,
Magg. Ciro MISTICO, 3.8120
ciro.mistico@esercito.difesa.it

Allegati: n. 4 (quattro)
Annessi: n. //

OGGETTO: Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^

Rif.:

- a. Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 20 gennaio 2021;
- b. Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. “Milleproroghe”;
- c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
- d. Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.

Seg.:

- a. f. n. M_D E0012000 REG2020 0048718, in data 09-03-2020;
- b. f. n. M_D E0012000 REG2020 0054411, in data 18-03-2020;
- c. f. n. M_D E0012000 REG2020 0055432, in data 20-03-2020;
- d. f. n. M_D E0012000 REG2020 0073025, in data 29-04-2020;
- e. f. n. M_D E0012000 REG2020 0147463, in data 11-09-2020;
- f. f. n. M_D E0012000 REG2020 0148971, in data 15-09-2020;
- g. f. n. M_D E0012000 REG2020 0156879, in data 25-09-2020;
- h. f. n. M_D E0012000 REG2020 0171699, in data 15-10-2020;
- i. f. n. M_D E0012000 REG2020 0176692, in data 22-10-2020;
- j. f. n. M_D E0012000 REG2020 0183576, in data 29-10-2020;
- k. f. n. M_D E0012000 REG2020 0190775, in data 06-11-2020;
- l. f. n. M_D E0012000 REG2020 0217372, in data 04-12-2020;
- m. f. n. M_D E0012000 REG2020 0229306, in data 22-12-2020;
- n. f. n. M_D E0012000 REG2021 0000006, in data 03-01-2021;
- o. f. n. M_D E0012000 REG2021 0002421, in data 07-01-2021;
- p. f. n. M_D E0012000 REG2021 0012118, in data 20-01-2021;
- q. f. n. M_D E0012000 REG2021 0022785, in data 02-02-2021;
- r. f. n. M_D E0012000 REG2021 0055620, in data 16-03-2021.

^^

1. Nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l’attenzione sulla emanazione del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52.
2. Il provvedimento proroga al 31 luglio 2021 i termini correlati allo stato di emergenza da COVID-19 e le disposizioni, qualora non in contrasto, previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, i cui contenuti sono già stati descritti con la lettera a seguito “r.”. In particolare, per gli aspetti di specifico interesse, viene stabilito, per il periodo 26 aprile ÷ 31 luglio 2021 (Allegato “B”):
 - la proroga di alcuni istituti introdotti da precedenti Decreti, tra i quali, in particolare, la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità dei periodi di assenza dal servizio per malattia e quarantena¹;
 - la reintroduzione delle disposizioni relative alle zone gialle, con una progressiva eliminazione di alcune restrizioni;

./.

¹ Per quanto attiene all’istituto del lavoro agile, la cui vigenza per il personale militare, al momento, è prevista fino al 30 aprile 2021, si fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni.

- l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (volte a consentire gli spostamenti, in entrata e in un uscita dalle zone arancioni e rosse, senza comprovate esigenze). Dette certificazioni saranno rilasciate dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione/tampone e, per le guarigioni, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
- 3. In relazione al quadro sopraindicato, sono state aggiornate e si inoltrano le schede che compendiano gli aspetti di interesse del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, nonché le misure di sicurezza afferenti alle diverse attività sociali nel periodo di vigenza della norma (Allegati "C" e "D").
- 4. Al fine di informare il personale dipendente, gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* e *internet* "area interna" di Forza Armata.
- 5. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>

Diramazione interna

III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
 Ufficio Condizione Militare

D.L. 22 aprile 2021, n.52.
Aspetti d'interesse.

SCHEDA

Riferimento	DL 22 aprile 2021, n. 52 - Disposizioni di interesse
Articolo 1, comma 1	Dal <u>1° mag. al 31 lug. 2021</u> , si applicano le disposizioni previste dal DPCM 2 marzo 2021, se non in contrasto con il D.L. in esame.
Articolo 1, comma 2	Dal <u>26 apr. 2021</u> , sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla .
Articolo 1, comma 3	Dal <u>1° mag. al 31 lug. 2021</u> , le misure previste per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti .
Articolo 1, comma 4	Dal <u>1° mag. al 31 lug. 2021</u> , i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa , nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle: <ul style="list-style-type: none"> - Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; - aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Articolo 2, comma 1	Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9.
Articolo 2, comma 2	Dal <u>26 apr. al 15 giu. 2021</u> , nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona gialla e, <u>in ambito comunale</u> , nella zona arancione , è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata , una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai figli minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (<u>tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa</u>).
Articolo 4, comma 1	Dal <u>26 apr. 2021</u> , nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto , anche a cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Articolo 4, comma 2	Dal <u>1° giu. 2021</u> , nella zona gialla , le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso , con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
Articolo 5, comma 1	Dal <u>26 apr. 2021</u> , in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto <u>sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati</u> e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Articolo 5, comma 2	Dal <u>1° giu. 2021</u> , in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
Articolo 6, comma 1	Dal <u>15 mag. 2021</u> in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto , nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.
Articolo 6, comma 2.	Dal <u>1° giu. 2021</u> in zona gialla sono consentite le attività di palestre , nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.

Articolo 6, comma 3	Dal <u>26 apr. 2021</u> , in zona gialla , nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.
Articolo 7, comma 1	Dal <u>15 giu. 2021</u> , in zona gialla , è consentito lo svolgimento in presenza di fiere , nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.
Articolo 7, comma 3	Dal <u>1° lug. 2021</u> , in zona gialla , sono altresì consentiti i convegni e i congressi , nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.
Articolo 8, comma 1	Dal <u>1° lug. 2021</u> sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali , nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.
Articolo 8, comma 2	Dal <u>1° lug. 2021</u> sono consentite in zona gialla le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e linee guida previsti.
Articolo 9	L'articolo introduce le certificazioni verdi Covid-19 che attestano lo stato di avvenuta <u>vaccinazione</u> contro il SARS-CoV-2 o la <u>guarigione</u> dall'infezione da SARS-CoV-2 (con validità di sei mesi), ovvero l'effettuazione di un <u>test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo</u> al virus SARSCoV-2 (con validità di 48h). Dette certificazioni saranno rilasciate dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione/tampone e, per le guarigioni, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Articolo 11	L'articolo proroga i termini delle precedenti disposizioni correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 lug. 2021. Per gli aspetti di interesse si segnalano: - la dispensa temporanea dal servizio; - la non computabilità dei periodi di assenza dal servizio per malattia e quarantena.
Articolo 13, comma 2	Le violazioni delle misure relative a spostamenti, attività, spettacoli, sport sono punite con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000. Per la contraffazione o alterazione delle certificazioni verdi Covid-19 , si applicano le pene previste dagli specifici articoli del codice penale relativi alla "falsità degli atti".
Articolo 14	Entrata in vigore dal 23 aprile 2021.



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Allegato C

Quadro sinottico delle misure di contenimento suddivise per tipologia di area.

Dal 26 aprile al 31 luglio 2021

N.	ZONA	DIDATTICA	RISTORAZIONE	ATTIVITÀ COMMERCIALI	SPORT	CONCORSI	TRASPORTI	SPOSTAMENTI
1	BIANCA	Non si applicano le misure restrittive previste per le aree gialle relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. Per tali attività si applicano, comunque, le misure anti contagio previste dal DPCM e i protocolli/linee guida allo stesso allegati.						
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	<u>Didattica in presenza in una percentuale compresa tra il 70% e il 100% per le scuole secondarie di 2° grado "c.d. superiori".</u> <u>Per le altre scuole di diverso ordine e grado è prevista la didattica in presenza al 100%.</u> <u>Tale disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome, se non in casi di eccezionale/straordinaria necessità.</u>	Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite : - dal 26 aprile 2021 con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena (entro i limiti orari previsti per gli spostamenti); - dal 1° giugno 2021 anche al chiuso, dalle 5 alle 18 con consumo al tavolo per <i>max</i> 4 persone, salvo che siano tutti conviventi; - senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Restano escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.	Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.	<u>Dal 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto</u> , nel rispetto delle linee guida vigenti. Dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre nel rispetto delle linee guida vigenti Sono aperti al pubblico soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all'aperto. Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali, parchi tematici e di divertimento..	Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle F.A., delle F. di P. e V.F. si applica quanto previsto dagli art. 259 e 260 del DL "Cura Italia".	Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.	Approfondimento in Allegato "D"
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Come per ZONA GIALLA.	Sospese le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione: - con asporto fino alle 22. Per bar e attività di commercio al dettaglio di bevande, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; - senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Sono escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.	Come per ZONA GIALLA	Consentito lo svolgimento di attività sportiva/motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi, nonché quelle relative agli sport da contatto di livello dilettantistico e amatoriale. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Approfondimento in Allegato "D"
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	<u>Didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.</u> <u>Per le altre scuole di diverso ordine e grado è prevista la didattica in presenza in una percentuale compresa tra il 50% e il 75%.</u> <u>Tale disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome, se non in casi di eccezionale/straordinaria necessità.</u>	Come per ZONAARANCIONE.	Chiusi i negozi al dettaglio, tranne vendita di generi alimentari e di prima necessità (supermercati compresi); chiusi i mercati di generi non alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, vendita di prodotti agricoli e florovivaistici. Chiuse le attività di servizio alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.	Consentita attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione , nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Approfondimento in Allegato "D"



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Sintesi delle misure di contenimento relative agli spostamenti.

Dal 26 aprile al 31 luglio 2021

N.	ZONA	SPOSTAMENTI
1	BIANCA	Nessuna restrizione ai movimenti interni ai territori della "zona bianca".
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Nessuna restrizione ai movimenti interni ai territori della "zona gialla". Dalle ore 22 alle 5 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da: <ul style="list-style-type: none"> - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità - motivi di salute.
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome in zona arancione sono consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi . Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo per: <ul style="list-style-type: none"> - comprovate esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome in zona rossa sono consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi . Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

MISURE AGGIUNTIVE CHE SI APPLICANO NEL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021

N.	ZONA/ PERIODO	SPOSTAMENTI
1	Dal 26 apr. al 31 lug. 2021	Sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.
2	Dal 26 apr. al 15 giu. 2021	Nei territori nei quali si applicano le misure previste per la zona gialla, e in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno una sola volta al giorno, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di 4 persone, che possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento è vietato nei territori in zona rossa